CAMERA DEI DEPUTATI N. 3442

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PITTELLA, FURIO COLOMBO, PISAPIA, SAPONARA, BARTOLICH, SERVODIO, CENTO, GAMBALE, SERRA, ABATERUSSO, ABBATE, ALBANESE, BIELLI, BIRICOTTI, BRANCATI, CAMOIRANO, CENNAMO, CESARO, CREMA, LEONE DELFINO, FRIGATO, GATTO, GIACALONE, GIACCO, LENTO, LUCCHESE, LUMIA, MANGIACAVALLO, MASTROLUCA, MICHELINI, MOLINARI, NIEDDA, ORLANDO, PECORARO SCANIO, MARIO PEPE, POLENTA, RODEGHIERO, ROMANO CARRATELLI, ROTUNDO, RUZZANTE, SARACENI, SCANTAMBURLO, SCOZZARI, SICA, SINISCALCHI, STANISCI, ARMANDO VENETO

Norme per la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa e politica

Presentata il 19 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si fonda sulle conclusioni raggiunte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile istituita, nel corso della X legislatura, con deliberazione della Camera dei deputati in data 1° giugno 1988, e che ha presentato la propria relazione conclusiva il 29 marzo 1991.

A tale relazione si rinvia per la esposizione in dettaglio delle risultanze emerse dai lavori della Commissione. L'iniziativa legislativa che qui si propone intende essenzialmente affrontare due delle più urgenti esigenze individuate nel corso dell'inchiesta parlamentare: quella della rappresentanza giovanile e quella del coordinamento delle politiche a favore dei giovani.

Per quanto concerne il problema della rappresentanza, la presente proposta di legge configura un articolato reticolo di

organi rappresentativi delle realtà associative giovanili che dal livello locale a quello nazionale costituiranno un'importante sede per intensificare e concretizzare quel dialogo tra istituzioni e mondo giovanile che appare attualmente in grave crisi. Le soluzioni che si è cercato a tal proposito di delineare tengono conto della doppia esigenza da un lato di assicurare il più ampio spazio possibile alla libertà di scelta dei giovani, quanto alle modalità di organizzazione della rappresentanza, senza dannosi irrigidimenti burocratici; dall'altro di rispettare pienamente l'autonomia costituzionalmente garantita di enti locali e regioni, per quanto concerne la definizione dei termini di incidenza delle istanze emergenti dagli organi di rappresentanza giovanile all'interno del processo politico decisionale dell'ente. Un impulso prezioso alla elaborazione del presente disegno di legge è venuto dal comitato promotore del Consiglio nazionale della gioventù.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. La Repubblica riconosce e garantisce il diritto dell'autonoma partecipazione alla vita della società e delle istituzioni democratiche dei giovani, sia come singoli, sia nelle diverse formazioni sociali.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali organizzano la propria azione al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, all'adozione di interventi idonei alla promozione di politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico; favoriscono e promuovono l'associazionismo giovanile in tutte le sue forme e si impegnano a garantire la costituzione di consigli della gioventù a tutti i livelli istituzionali, al fine di fornire ai giovani un luogo di confronto e coordinamento con le istituzioni sui temi che li riguardano.

3. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono, salvo che non sia diversamente disposto in relazione alla natura dei singoli interventi, a tutti i giovani residenti nel territorio nazionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

ART. 2.

(Partecipazione dei giovani alla vita amministrativa degli enti locali).

1. Nel quadro della piena valorizzazione delle libere e spontanee forme associative tra i giovani, i comuni promuovono, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione dei giovani all'amministrazione locale attraverso la costituzione, nelle forme più consone alle singole realtà

locali, di consigli comunali della gioventù, prevedendo anche forme di consultazione della popolazione giovanile.

2. Le associazioni giovanili attive nel territorio comunale concorrono, secondo quanto stabilito dagli statuti degli enti locali alla formazione degli organismi rappresentativi a carattere permanente, che possono essere anche a dimensione sovracomunale o provinciale, che esprimono pareri e formulano proposte alle amministrazioni competenti.

3. Le amministrazioni comunali e provinciali garantiscono ai consigli della gioventù l'accesso ai servizi del comune e della provincia ed assicurano la fruizione di locali idonei, ivi compresi gli edifici scolastici, sulla base di criteri stabiliti dall'ente locale competente, di intesa con gli organi scolastici interessati, e forniscono gli strumenti necessari al loro funzionamento.

ART. 3.

(Consiglio regionale della gioventù).

1. Il consiglio regionale della gioventù è composto dai rappresentanti delle organizzazioni giovanili operanti nell'ambito del territorio regionale, dai rappresentanti degli organismi costituiti presso gli enti locali, compresi nel territorio regionale secondo le modalità ed i criteri stabiliti nella legge regionale di cui al comma 2, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della costituzione del consiglio di cui al comma 1, il presidente della regione istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito albo in cui possono richiedere di essere registrate le associazioni giovanili che intendono essere rappresentate nel consiglio stesso. Le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo e per la partecipazione al consiglio della gioventù dei rappresentanti degli organismi costituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono stabiliti con legge regionale. Per l'iscrizione nell'albo le associazioni de-

vono comunque possedere i seguenti requisiti:

a) presenza operativa dell'associazione nel territorio regionale;

b) costituzione dell'associazione da almeno due anni;

c) statuto ispirato ai princìpi del metodo democratico e carattere elettivo degli organi dirigenti;

d) finalità politica, culturale, sportiva o di impegno sociale e specificità giovanile chiaramente indicate nella denominazione, nello statuto, ovvero nell'attività;

e) assenza di fini di lucro.

3. Il presidente della regione convoca e presiede la prima seduta del consiglio regionale della gioventù immediatamente dopo la sua costituzione.

4. Il consiglio regionale della gioventù adotta, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, uno statuto contenente le norme relative all'attività e all'organizzazione interna del consiglio, i cui membri non possono superare il limite di età di trentacinque anni, le procedure per il suo rinnovo, nonché le norme relative ai criteri di ammissione di nuove associazioni che devono comunque possedere i requisiti previsti dal comma 2 e quelle relative alla cancellazione dall'albo delle associazioni che perdano i requisiti di partecipazione al consiglio regionale della gioventù.

5. Il consiglio regionale della gioventù esprime pareri obbligatori su tutti i provvedimenti in materia di politiche giovanili. La legge regionale determina le modalità di acquisizione di tali pareri e delle proposte del consiglio della gioventù all'amministrazione regionale, nonché le altre attribuzioni, anche di natura economica, riconosciute al consiglio.

6. Il presidente della regione provvede ad assicurare adeguata pubblicità in ambito regionale a quanto previsto dalla presente legge e dalle leggi regionali di cui ai commi 2 e 5, promuovendo la più ampia partecipazione al consiglio regionale della gioventù.

7. In caso di mancato adempimento da parte della regione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna un termine di sei mesi per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio dei ministri, procedendo, ove necessario, alla nomina di un commissario *ad acta*.

8. La regione mette a disposizione i servizi, i locali e gli strumenti necessari al funzionamento del consiglio regionale della gioventù.

9. Il presidente della regione eroga annualmente al consiglio regionale della gioventù le somme necessarie al suo funzionamento nell'ammontare definito dal decreto di ripartizione di cui all'articolo 10. Il consiglio regionale della gioventù approva annualmente il proprio bilancio, che è allegato al bilancio della regione.

10. Il consiglio regionale della gioventù può individuare altre forme di finanziamento per la realizzazione di propri progetti o iniziative.

ART. 4.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge. Esse provvedono, altresì, secondo i princìpi di cui all'articolo 3, alla istituzione di un apposito organismo rappresentativo delle associazioni giovanili attive nel territorio regionale o provinciale.

ART. 5.

(Consiglio nazionale della gioventù).

1. È istituito il Consiglio nazionale della gioventù, di seguito denominato « Consiglio », con il compito di:

a) esprimere pareri obbligatori non vincolati sugli schemi di progetti di legge e

su ogni altro provvedimento che interessi le politiche giovanili;

b) esprimere il parere sul programma di cui all'articolo 8;

c) promuovere ricerche ed iniziative specifiche elaborando rapporti e formulando proposte al Governo sulla condizione giovanile e sulle iniziative necessarie nel campo delle politiche giovanili. I rapporti e le proposte sono riportati in allegato alla relazione di cui all'articolo 8, comma 4, in coordinamento con le strutture esistenti;

d) partecipare con propri rappresentanti agli appositi organismi giovanili internazionali;

e) esprimere propri rappresentanti all'interno degli organismi nazionali di gestione e coordinamento dei programmi europei per i giovani.

2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei consigli regionali della gioventù, e degli altri analoghi organi rappresentativi istituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dai rappresentanti delle associazioni giovanili a carattere nazionale iscritte nell'albo nazionale di cui al comma 3.

3. Ai fini della costituzione del Consiglio, il Presidente del Consiglio dei ministri istituisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito albo in cui possono richiedere di essere registrate le associazioni giovanili operanti in ambito nazionale e che intendono essere rappresentate nel Consiglio. Le modalità e i requisiti per l'iscrizione nell'albo e la partecipazione al Consiglio dei rappresentanti dei consigli regionali della gioventù sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da assicurare una equilibrata partecipazione dei rappresentanti dei consigli regionali e di quelli delle associazioni nazionali. Le norme relative all'iscrizione

nell'albo devono in ogni caso prevedere la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) presenza operativa delle associazioni in almeno due terzi delle regioni;

b) costituzione dell'associazione da almeno due anni;

c) statuto ispirato ai princìpi del metodo democratico e carattere elettivo degli organi dirigenti;

d) finalità politica, culturale, sportiva o d'impegno sociale e specificità giovanile chiaramente indicate nella denominazione, nello statuto, ovvero nell'attività, con il limite massimo di età degli aderenti non superiore al trentacinquesimo anno. In deroga alla lettera *a*) può, comunque, essere consentito l'ingresso nel Consiglio nazionale della gioventù alle associazioni giovanili rappresentanti delle minoranze etniche e religiose presenti nel territorio nazionale che ne facciano richiesta e, in deroga alla presente lettera, a quelle associazioni a carattere nazionale, espressione di prevalenti interessi giovanili, che, pur non avendo un limite di età nel proprio statuto abbiano almeno i tre quarti degli iscritti di età inferiore ai trentacinque anni.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri convoca il Consiglio.

5. Il Consiglio adotta, a maggioranza dei due terzi, uno statuto contenente le norme relative all'attività ed all'organizzazione interna del Consiglio, i cui membri non possono superare il limite di età di trentacinque anni, le procedure per il suo rinnovo, nonché le norme relative ai criteri di ammissione di nuove associazioni, che devono comunque possedere i requisiti previsti al comma 3 e quelle relative alla cancellazione dall'albo delle associazioni che perdono i requisiti di partecipazione al Consiglio.

ART. 6.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri. Istituzione del dipartimento per le politiche giovanili).

1. Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dall'articolo 1, il Presidente del Con-

siglio dei ministri coordina la politica generale del Governo a favore dei giovani, da attuare mediante il programma di cui all'articolo 8 e gli altri strumenti previsti dalla presente legge.

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Dipartimento per le politiche giovanili.

3. Il Dipartimento per le politiche giovanili opera per l'esplicazione dei seguenti compiti:

a) predisposizione, in collaborazione con il Consiglio, del programma nazionale di interventi a favore dei giovani;

b) verifica del grado di realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 8;

c) indicazione, tramite rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente ai diversi settori legislativi, delle incongruenze normative registrate con riferimento all'attuazione delle politiche giovanili, e segnalazione delle modifiche ritenute opportune;

d) esercizio delle funzioni connesse all'istituzione ed alla tenuta dell'albo nazionale delle associazioni giovanili di cui al comma 3 dell'articolo 5;

e) collaborazione con il Consiglio per la promozione di studi ed indagini sulla condizione giovanile, con predisposizione di appositi programmi su scala nazionale;

f) raccolta in un'apposita banca dati accessibile al pubblico delle informazioni concernenti la condizione giovanile, la legislazione di particolare interesse per i giovani, nonché gli studi e le ricerche sull'argomento, anche raccordandosi con le analoghe iniziative provinciali di cui al comma 2 dell'articolo 9;

g) svolgimento, di concerto con il Consiglio, di attività connesse con l'adempimento di convenzioni internazionali, direttive, regolamenti e programmi comunitari concernenti settori che interessano la condizione giovanile, nonché svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla defini-

zione delle politiche giovanili in sede comunitaria;

h) stretta collaborazione con il Consiglio, di cui rappresenta il collegamento più diretto con l'esecutivo, nonché esame congiunto dei rapporti e delle proposte ed acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio stesso sugli schemi di disegni di legge in materia di politiche giovanili.

ART. 7.

(Osservatorio e rilevazioni statistiche).

1. Con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettere *b), c), e)* ed *f),* per la raccolta ed il coordinamento dei dati, il Dipartimento per le politiche giovanili si avvale di un osservatorio istituito a tale scopo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio.

2. Nel programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è inserito, di intesa con il Dipartimento per le politiche giovanili e con il Consiglio, un apposito progetto per la rilevazione e la diffusione, in via permanente, di dati statistici attinenti alla condizione giovanile.

3. Per la rilevazione dei dati di cui al comma 2 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) si avvale del sistema statistico nazionale secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Nella convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 15 è stabilito l'ammontare dell'onere relativo alla rilevazione e diffusione dei dati, che è posto a carico del bilancio del Dipartimento per le politiche giovanili.

4. L'ISTAT trasmette periodicamente al Consiglio ed al Dipartimento per le politiche giovanili, i dati di cui al comma 2 e le relative elaborazioni statistiche. Alla trasmissione e all'accesso ai dati si applicano le disposizioni per la tutela del segreto

statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

ART. 8.

(Programma di interventi a favore dei giovani).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Consiglio, predispone un programma triennale di interventi a favore dei giovani per il conseguimento dei fini indicati all'articolo 1. Il programma è approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

2. Il programma determina gli obiettivi minimi da raggiungere, al termine del periodo di riferimento, da parte delle amministrazioni interessate nei settori della salute, della scolarizzazione e del diritto allo studio, dell'inserimento sociale e lavorativo dei giovani e della relativa formazione, della realizzazione di strutture sportive e per il tempo libero, della cultura, del turismo, della mobilità e degli scambi dei giovani, delle pari opportunità, dell'informazione dell'educazione relativa ai temi della sessualità, dell'attuazione di iniziative per il benessere dei giovani in particolari condizioni, con prioritario riferimento ai giovani detenuti, ai giovani ospedalizzati, ai giovani espletanti gli obblighi di leva e attività di servizio civile. Hanno carattere prioritario gli interventi da attuare nelle zone riconosciute come particolarmente caratterizzate da fenomeni gravi di disagio giovanile.

3. Alle spese necessarie per la realizzazione dei progetti da includere nel programma di cui al presente articolo si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Qualora si prevedano spese maggiori, alla quantificazione delle medesime, si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dal-

l'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla condizione giovanile nel Paese, in cui é precisato lo stato di attuazione degli interventi previsti nel programma e sono indicate le iniziative legislative ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi indicati nel provvedimento medesimo con le relative particolarità.

5. In casi di particolari gravità ed emergenza inerenti alla condizione giovanile si procede ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. In applicazione dell'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il commissario del Governo nella regione assicura l'unità di indirizzo e verifica l'azione amministrativa nell'attuazione del programma di cui al presente articolo.

ART. 9.

(Competenze delle regioni e delle province).

1. In armonia con il programma triennale di cui all'articolo 8, ciascuna regione approva, sentito il consiglio regionale della gioventù di cui all'articolo 3, un programma di interventi a favore dei giovani.

2. Le province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla raccolta dei dati concernenti la condizione giovanile, alle relative elaborazioni ed alla conseguente diffusione delle informazioni. Promuovono e coordinano altresì progetti, programmi ed iniziative a dimensione sovracomunale in favore dei giovani, previa consultazione dei consigli della gioventù locale.

ART. 10.

(Determinazione dei contributi).

1. Il contributo da erogare al Consiglio deve essere previsto annualmente nel documento di programmazione economica e nella legge finanziaria. Il Presidente del

Consiglio dei ministri determina, con proprio decreto, la ripartizione tra le varie regioni delle somme necessarie al funzionamento dei rispettivi consigli regionali della gioventù. Il Consiglio prevede, tramite statuto, adeguate forme di autofinanziamento.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni annui, si provvede, per gli anni 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3442
Lire 500